

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1220)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1960 (V. Stampato n. 2383)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° OTTOBRE 1960

Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il « Fondo di assistenza per i finanzieri », al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;

f) alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonchè alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

Art. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanziari il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonchè tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1951, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.

Art. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per i finanziari, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

Art. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanziari, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.